Pubblicato il 04/08/2021

N. 09242/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06954/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6954 del 2021, proposto da
Cobra Car Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eva Utzeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paulucci De Calboli 5;

contro

- Direzione Roma Capitale, non costituita in giudizio;
- Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Italsoccorso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Greco, Mirella Lepore, Andrea Manfroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 0199301 del 31.05.2021 avente per oggetto: procedura per l'affidamento del servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214bis del D.Lgs 285/92 e s.m. i. - Ambito territoriale provinciale di Roma - CIG 8624663110 con il quale il RUP “dispone ai sensi dell'art. 29 e 76 del D Lgs 50/2016, l'esclusione del concorrente COBRA CAR S.R.L. dalla procedura di gara indicata in oggetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italsoccorso S.r.l., dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, del Ministero dell'Interno e dell’Agenzia del Demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2021 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso non risulta fondato in quanto, oltre al profilo della produzione tempestiva della relazione prevista nell'ambito della documentazione amministrativa dal punto IX - A.3 del disciplinare di gara, ciò che non è altresì smentito è che la ricorrente abbia depositato (in ritardo rispetto alle prescrizioni di gara) una relazione comunque incompleta della dichiarazione di conformità urbanistica delle aree nonché, seppure in parte, delle indicazioni delle aree destinate al ricovero dei veicoli incidentati;

che, peraltro, anche nel presente giudizio, la società ricorrente si è limitata a produrre la sola nota di trasmissione della relazione di cui al punto IX - A.3 del disciplinare di gara, richiesta dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio, tanto da non risultare neppure smentita la sussistenza delle carenze sostanziali rilevate dalla stazione appaltante;

- che ciò denota – come detto - una carenza dell'offerta presentata in sede di gara, neanche sanata dal soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, il che rende il provvedimento di esclusione impugnato immune dai vizi dedotti dalla società istante, siccome previsto espressamente dal disciplinare di gara;

- che, peraltro, non risulta smentito che il soccorso istruttorio sia stato attivato dalla stazione appaltante al precipuo fine di verificare se la relazione comunque rinvenuta tra la documentazione amministrativa (ma che avrebbe dovuto essere prodotta nell'ambito dell'offerta tecnica – cfr punto B.1 del disciplinare) fosse o meno il frutto di uno scambio involontario di documenti, in modo da accertare se la prescritta relazione di cui al precedente punto A.3 del disciplinare fosse stata invece erroneamente prodotta nella busta contenente l'offerta tecnica (punto B.1);

- che, a fronte di tale soccorso istruttorio, è quindi emerso che la relazione di cui al precedente punto A.3 del disciplinare non era stata presentata in sede di gara, entro i termini previsti dalla *lex specialis*, non essendo rinvenibile tra gli atti dell'offerta tecnica, il che ha reso evidente la carenza di un documento essenziale per poter partecipare alla gara di che trattasi, la cui produzione tardiva non è sanabile, pena la violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti;

- che il ricorso può, quindi, essere respinto e le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) in favore della parte resistente ed euro 1.000,00 (mille/00) in favore della società controinteressata, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

L'ESTENSORE

Daniele Dongiovanni

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO